



REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE IN USO TEMPORANEO DI BENI MOBILI ECONOMICI DI PROPRIETA' DELLA CIRCOSCRIZIONE 7

Art. 1 Oggetto e finalità

Il presente Regolamento disciplina le modalità e i criteri per la concessione in uso di beni mobili economici di proprietà della Circoscrizione 7, in armonia con lo Statuto della Città, gli artt. 80 e 85 del Regolamento di contabilità n.225 e la deliberazione Giunta Comunale del 13 marzo 2018 n. mecc. 2018 00902/0058 inerente la materia.

I beni oggetto del presente regolamento sono indicate nell'allegata tabella che ne costituisce parte integrante (allegato A). Eventuali future acquisizioni saranno inserite nella stessa con atto dirigenziale.

Art. 2 Utilizzo e soggetti beneficiari

L'utilizzo di beni circoscrizionali è concesso nell'ambito del territorio della Città di Torino e prioritariamente della Circoscrizione 7 a enti e associazioni, pubbliche e private, che svolgono attività rientranti nei fini istituzionali della Città e della Circoscrizione 7.

Art. 3 Criteri di concessione

L'uso dei beni circoscrizionali è concesso secondo quanto previsto dal presente Regolamento previa valutazione di finalità e caratteristiche delle iniziative per le quali sono richiesti. I beni circoscrizionali sono concessi con le seguenti priorità:

1. iniziative realizzate direttamente dalla Circoscrizione 7;
2. iniziative promosse e gestite dalla Città o dalle altre Circoscrizioni cittadine o da Direzioni e Servizi del Comune di Torino;
3. iniziative realizzate da altri enti Istituzionali civili, militari, comprese scuole pubbliche e ASL;
4. iniziative realizzate da enti, associazioni, comitati che non perseguono scopo di lucro, nonché i sindacati e il terzo Settore patrocinato dalla Circoscrizione con priorità ai soggetti che hanno sede legale nel territorio circoscrizionale e che svolgono stabilmente le loro attività sul territorio circoscrizionale;
5. iniziative realizzate da associazioni o enti diversi da quelle indicate sopra ma che abbiano sede nel territorio della Circoscrizione 7 o vi svolgano stabilmente le proprie attività e che queste siano rivolte ai cittadini.

In ogni caso non sono accolte richieste di privati.

Fatte salve le priorità sopra definite, in caso di richieste dei medesimi beni costituirà carattere preferenziale:

- l'ordine d'arrivo della richiesta;
- la sede del richiedente nella Circoscrizione 7;
- la realizzazione dell'iniziativa nel territorio della Circoscrizione.

Art. 4 Tariffe e gratuità e delle concessioni

I beni, le relative tariffe e le riduzioni sono specificate nella tabella A qui allegata (determinazione dirigenziale n.mecc. 2018 00742/090) quale parte integrante del presente Regolamento. Il valore dei beni è sottoposto annualmente all'aggiornamento ISTAT.

Nel caso sia prevista un tariffa, il corrispettivo dovuto è definito applicando la tariffa giornaliera per il periodo che va dalla data di presa in carico a quella della restituzione dei beni da parte del concessionario.

Per le manifestazioni che si svolgono nel fine settimana, il materiale deve essere ritirato entro le ore 13 del venerdì e riconsegnato il lunedì successivo. In tal caso la durata del noleggio è comunque calcolata in giorni 2 (due) tenendo conto che il magazzino economato della Circoscrizione non è operativo il sabato e la domenica. In modo analogo si procederà nel caso di altre festività o giornate di chiusura degli uffici circoscrizionali.

Il corrispettivo dovuto dovrà essere versato all'ufficio Cassa della Circoscrizione 7 prima del ritiro dei beni concessi.

Per le iniziative promosse dagli enti indicati all'articolo 3, punti 2 e 3 la concessione è gratuita; le richieste dovranno essere firmate dal Dirigente interessato che sarà responsabile del materiale ricevuto.

Per le iniziative indicate all'articolo 3, punto 4, la concessione avviene a titolo oneroso applicando il 50% delle tariffe indicate nella tabella A

Per le iniziative indicate all'articolo 3, punto 5, la concessione avviene a titolo oneroso applicando il 100% delle tariffe indicate nella tabella allegata.

Se la tariffa di concessione (calcolata in base a quanto stabilito nel presente articolo) per i beni richiesti risultasse pari o inferiore a euro 300,00, essi saranno concessi gratuitamente, fatte salve eventuali cauzioni e risarcimento, con provvedimento dirigenziale.

La tariffa potrà essere ridotta anche del 100% nel caso in cui la concessione sia definita quale contributo in servizi ai sensi del "Regolamento comunale per le modalità di erogazioni dei contributi e di altri benefici economici" n. 373. La gratuità sarà disposta con deliberazione di Consiglio o di Giunta circoscrizionale o, sentita la Giunta, con atto dirigenziale.

Ai sensi dell'art. 4 comma 3 "Regolamento comunale per le modalità di erogazioni dei contributi e di altri benefici economici" n. 373 non possono beneficiare di concessioni gratuite o con riduzione tariffaria i soggetti che abbiano pendenze di carattere amministrativo nei confronti della Città e della Circoscrizione o che siano articolazioni di partiti politici né quando l'iniziativa per la quale è richiesta la concessione di beni sia organizzata da partiti politici.

Sono altresì esclusi dalla concessione tutti i soggetti per i quali risultino agli atti addebiti circa il mancato rispetto delle modalità di concessione e delle prescrizioni di sicurezza nell'uso dei beni.

Le tariffe, attualmente, sono da considerarsi fuori campo IVA.

Art. 5 Deposito cauzionale provvisorio

Il ritiro del materiale è subordinato al versamento, presso la Tesoreria comunale, del corrispettivo dovuto a titolo di deposito cauzionale provvisorio a garanzia di danni o di smarrimenti che dovessero eventualmente verificarsi.

L'importo del deposito cauzionale, che è infruttifero, è commisurato al 10% del valore del bene, ed è indicato nella tabella A.

In alternativa è possibile procedere alla costituzione di una polizza fidejussoria nei modi previsti dalle disposizioni legislative vigenti.

Non è previsto il deposito cauzionale provvisorio se il valore risarcitorio complessivo dei beni concessi è inferiore a euro 300,00.

La cauzione è necessaria anche in caso di concessione nell'ambito di contributo in servizi, qualora il valore risarcitorio sia superiore a euro 300,00.

Art. 6 Durata delle concessioni

La concessione è sempre subordinata alla effettiva disponibilità di magazzino e l'uso dei beni non potrà essere ceduto a terzi dal concessionario neanche temporaneamente.

Per durata della concessione si intende il periodo che va dal giorno della presa in carico dei beni al giorno della loro restituzione.

La durata della concessione non può superare i 15 giorni, fatto salvo situazioni eccezionali che dovranno essere autorizzate dal Dirigente di Area della Circoscrizione 7, sentita la Giunta circoscrizionale.

La Circoscrizione 7 può revocare le concessioni per ragioni di interesse pubblico, riferite ad aspetti tecnici, di urgenza, per situazioni imprevedibili ed eccezionali, a seguito di verifica del non corretto utilizzo dei beni. In questo caso nulla è dovuto a titolo di risarcimento.

Art. 7 Competenza e procedura per il rilascio delle concessioni

La concessione, sia gratuita che onerosa, è rilasciata dal Dirigente di Area della Circoscrizione 7 che provvede, con proprio atto, a seguito della decisione assunta dalla Giunta o in esecuzione di apposita deliberazione di Giunta circoscrizionale.

Nel caso di concessioni a titolo gratuito di durata massima di 2 (due) giorni consecutivi, il Dirigente di Area della Circoscrizione 7, sentita la Giunta circoscrizionale, provvede tramite determinazione dirigenziale che attesti il beneficio economico e il mancato introito per la Città cui è allegato l'atto di concessione.

I soggetti interessati devono presentare formale richiesta al Dirigente di Area e al Presidente della Circoscrizione 7 compilando apposito modulo di richiesta pubblicato sul sito internet della Circoscrizione.

La richiesta dovrà pervenire almeno 20 (venti) giorni lavorativi prima della data di utilizzo effettivo dei beni.

Art. 8 Presa in carico e restituzione dei beni

Il concessionario deve recarsi, prima del giorno di inizio della concessione, presso l'ufficio Economato della Circoscrizione 7 per ritirare copia dell'atto dirigenziale firmando per accettazione le condizioni in esso indicate e sottoscrivere altresì il verbale di consegna.

Il concessionario potrà ritirare il materiale solo ed esclusivamente dopo il pagamento della tariffa e/o della costituzione del deposito cauzionale, qualora previsti dalla concessione.

Il ritiro, il trasporto, l'eventuale montaggio e, ove occorrono, le polizze assicurative e la certificazione di corretto montaggio, nonché la restituzione e il rimessaggio dei beni nei magazzini circoscrizionali sono a carico del concessionario e dovranno essere effettuate in orario d'ufficio.

La presa in carico dei beni senza rilievi da parte del concessionario comporta l'implicito riconoscimento della perfetta funzionalità degli stessi; non saranno quindi prese in considerazione contestazioni successive.

Il concessionario deve rispettare le prescrizioni definite in concessione per la corretta conservazione e utilizzo del bene.

Il concessionario deve restituire i beni nel giorno stabilito e nel medesimo luogo in cui sono stati prelevati o presso quello eventualmente indicato dall'ufficio Economato che predispone il verbale di riconsegna.

L'ufficio Economato, verificata l'integrità del materiale restituito, procede a rilasciare il nulla osta per lo svincolo del deposito cauzionale. Nel caso di smarrimento e/o di danneggiamento dei beni concessi, l'ufficio Economato provvederà a rilevare la violazione all'atto della riconsegna del materiale in contraddittorio con il concessionario. In questo caso potrà essere avviato il procedimento di incameramento della cauzione. Anche in assenza di deposito cauzionale il concessionario è tenuto al risarcimento del danno e/o alla riparazione del bene.

Per ogni giorno di ritardo nella restituzione è dovuta la corresponsione della tariffa giornaliera intera anche nel caso di concessioni a titolo gratuito.

Art. 9 Responsabilità dei concessionari - Risarcimento danni.

Eventuali danni ed ammanchi dei beni concessi sono rilevati secondo quanto stabilito al precedente art. 8. In questo caso il concessionario è tenuto al risarcimento del danno provocato.

La Circoscrizione addebiterà al concessionario in caso di ammanchi il 75% e in caso di danni il 30% del valore dei beni concessi. Nel caso di ammanchi o di danneggiamenti riparabili il concessionario dovrà farsi carico direttamente della riparazione o della sostituzione della parte danneggiata. Modalità e tempi per l'eventuale riparazione dovranno essere concordati con l'ufficio Economato; in caso contrario il concessionario è tenuto al risarcimento come sopra indicato.

Nel caso sia stato versato il deposito cauzionale provvisorio la Circoscrizione 7 procederà all'incameramento dello stesso per l'importo corrispondente al risarcimento; per la parte non coperta dalla cauzione, il concessionario dovrà provvedere al versamento della differenza presso l'Ufficio Cassa della Circoscrizione entro cinque giorni dalla chiusura del procedimento di contestazione.

Nel caso non sia stato versato il deposito cauzionale provvisorio, il concessionario dovrà provvedere al versamento del valore del risarcimento così come sopra indicato.

In caso di danni provocati da atti di vandalismo e da furto il concessionario dovrà provvedere, oltre al risarcimento, a dare tempestiva comunicazione alla Circoscrizione 7 e alle competenti autorità giudiziarie.

La Circoscrizione si riserva la facoltà di non rilasciare o di revocare la concessione nei seguenti casi:

- a soggetti nei confronti dei quali risultino situazioni di contenzioso sia pregresse sia in atto con la Città;
- a seguito di violazione del presente Regolamento
- secondo quanto previsto dall'art. 4 comma 10 del presente Regolamento;

I concessionari che violino le disposizioni del presente Regolamento e in particolare non provvedano al risarcimento dei danni causati ai beni circoscrizionali, fatta salva ogni azione in diversa sede, cessano immediatamente dal diritto di utilizzo e non potranno presentare ulteriori istanze di concessione.

Art. 10 Disposizioni finali e norme di rinvio

Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della deliberazione del Consiglio circoscrizionale che approva il presente atto.

Il presente Regolamento annulla e sostituisce il Regolamento di cui alla deliberazione del Consiglio circoscrizionale del 14/12/2011 n. mecc. 2011 06978/090.

Per quanto non esplicitamente previsto dal presente Regolamento, si rinvia alle disposizioni normative vigenti in materia.